

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie – Ufficio rapporti con gli amministratori degli enti locali, 8 febbraio 1999, prot. n. 15967/67.

Concernente la non applicabilità della procedura di scioglimento quando l'ente ha approvato il bilancio, anche se l'atto deliberativo di approvazione è affetto da vizi di forma.

Posto che la mancata adozione dei suddetti provvedimenti è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 39 della legge 142/90, si osserva che in merito all'attivazione della misura di rigore, la vicenda amministrativa del controllo negativo non integra, in assoluto, l'inadempimento dell'obbligo, salvo che il documento sia affetto da tali o tanti vizi da renderlo "non riconoscibile come l'atto contabile voluto dal legislatore".

In tal senso, per caso analogo, l'Avvocatura generale dello Stato si è espressa ritenendo altresì che la fattispecie dell'ente che ha deliberato il bilancio ma questo è stato annullato dall'organo di controllo non è contemplata fra le ipotesi sanzionate dall'art. 39, né in via di interpretazione estensiva, applicando i principi che possono desumersi dal sistema, può ritenersi che essa sia inquadrabile dalla fattispecie della lett. c), comma 1. A ben vedere, infatti, secondo la *ratio legis*, ciò che veramente si vuole è che l'ente locale non rimanga inerte nella deliberazione del bilancio.

Considerato, altresì, che non si è ancora conclusa la procedura sostitutiva avviata dal Co.re.co. e che, come risulta dalla documentazione trasmessa, l'ente si sarebbe attivato al fine di proporre gravame avverso l'ordinanza del Co.re.co. di nomina del commissario *ad acta*, innanzi al T.a.r. si concorda con la S.V. nel ritenere, allo stato, non praticabile la procedura di scioglimento per mancata conformità al dettato normativo.